

TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE ESECUZIONIVerbale di udienza del 24/09/2024 nel procedimento di esecuzione immobiliare n.  
RGE 15/2022

Innanzi al Giudice dell'intestata esecuzione immobiliare, alle ore 12:30, sono comparsi:

- L'Avv. Maurizio Gradassi, debitore esecutato personalmente presente, il quale chiede disporsi il rinvio della presente udienza avente ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi già presentata e formula contestualmente una proposta transattiva rivolta nei confronti del creditore procedente con la quale s'impegna a pagare l'importo di € 60.000;
- L'Avv. Giovanni Cavicchia in sostituzione dell'Avv. Roberto Casinelli per la creditrice, il quale insiste per il rigetto dell'opposizione richiamando il contenuto delle memorie difensive già depositate, si oppone alla costituzione di nuovo difensore, la quale per il suo contenuto pare integrare una nuova opposizione all'esecuzione;

Il Giudice dell'Esecuzione,  
preso atto di quanto sopra;

Ritenuto necessario assegnare termine fino alla prossima udienza al creditore procedente perché valuti la proposta transattiva formulata da parte debitrice, oppure a formulare essa stessa diversa controproposta transattiva idonea alla definizione della controversia;

Ritenuto pertanto di dover rinviare la convocazione delle parti ad altra udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

**Assegna** alle parti termine perentorio fino al 17/12/2024 per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare).

**Avvisa** le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

**Segnala** alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

**Riserva** la decisione ovvero l’adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

**Dispone** il differimento delle operazioni di vendita all’esito della prossima udienza.

Il G.E.

Dott. Marco Zinna